

BANDO DI CONCORSO

COLLEGI UNIVERSITARI

Ospitalità residenziale

Contributi presso le Strutture CampusX di Chieti, CampusX Roma, Campus X Bari e presso i Collegi accreditati con il MUR

in favore di figli o orfani ed equiparati

- *degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;*
- *dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;*
- *degli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale;*
- *degli iscritti al Fondo Ipost.*

Anno accademico 2020 - 2021

Indice

- Art. 1 Soggetti del concorso
- Art. 2 Oggetto del concorso
- Art. 3 Requisiti di ammissione al concorso
- Art. 4 Requisiti di mantenimento del contributo
- Art. 5 Domanda di iscrizione in banca dati e richiesta del PIN dell'utente richiedente e del PIN del soggetto fornitore
- Art. 6 Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico
- Art. 7 Attestazione ISEE
- Art. 8 Graduatoria – Criteri e adempimenti
- Art. 9 Adempimenti a cura del richiedente e del fornitore del servizio successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva
- Art. 10 Scorrimento della graduatoria – Pubblicazione elenco assegnatari definitivi
- Art. 11 Importo del contributo e modalità di erogazione
- Art. 12 Modalità di trasmissione della documentazione
- Art. 13 Disciplina della mancata produzione della documentazione finale e in caso di ritiro anticipato
- Art. 14 Accertamenti e sanzioni
- Art. 15 Istanze di riesame e ricorsi
- Art. 16 Accertamenti e sanzioni
- Art. 17 Responsabile del procedimento
- Art. 18 Note informative

Premessa

Nell'ambito delle prestazioni sociali in favore dei dipendenti e pensionati pubblici e dei loro familiari, previste ai sensi dell'articolo 1, punto c), del Decreto Ministeriale 28 luglio 1998 n. 463, l'Inps, nell'intento di proseguire e consolidare il programma di assistenza in favore degli studenti, indice il presente Bando per assegnare contributi per l'iscrizione presso le strutture: CampusX Chieti, CampusX Roma e CampusX Bari e presso i Collegi di merito pubblici o accreditati con il MIUR consultabili sul sito <http://www.collegiuniversitari.it/it/cerca-il-tuo-collegio.aspx>, a sostegno della frequenza di corsi universitari di laurea.

I contributi possono essere assegnati per la frequenza dei Collegi, in regime di ospitalità residenziale, da parte dei figli dei dipendenti e dei pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici, dei dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale e degli iscritti al Fondo ex Ipost.

Lo studente vincitore del concorso ottiene il contributo per l'intero ciclo di studi accademici, anche nel passaggio da laurea triennale a laurea magistrale, purché si laurei in corso e purché il passaggio avvenga nella prima data possibile di immatricolazione. In tal caso lo studente conserva il beneficio e non deve rinnovare la domanda di partecipazione. **Per mantenere il contributo per gli anni accademici successivi lo studente vincitore dovrà rendere in procedura formale dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di cui al Bando di ammissione.** L'Istituto si riserva di interrompere l'erogazione della prestazione negli anni successivi qualora incompatibile con le risorse in bilancio.

La scelta del Collegio universitario, che deve avere i requisiti di cui al presente Bando, è rimessa allo studente.

Articolo 1 – Soggetti del concorso

1. Il presente bando prevede due distinte figure: il titolare del diritto e il beneficiario
2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) l'iscritto (dipendente o pensionato) alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
 - b) il pensionato utente della Gestione dipendenti pubblici;
 - c) l'iscritto (dipendente o pensionato) alla Gestione assistenza magistrale;
 - d) l'iscritto al Fondo ex Ipost.
3. Il beneficiario è lo studente destinatario della prestazione ed è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) figlio o orfano del titolare del diritto;
 - b) giovane regolarmente affidato, equiparato al figlio.
4. Sono equiparati agli orfani del genitore titolare del diritto gli orfani dell'altro genitore, nonché i figli di iscritto riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.

Articolo 2 – Oggetto del concorso

1. Il presente bando di concorso è finalizzato ad offrire a studenti iscritti a corsi di laurea universitari nell'anno accademico 2020/2021 contributi per il pagamento della retta di iscrizione a Collegi di merito accreditati dal MUR e presso le strutture CampusX Chieti, CampusX Roma e CampusX Bari. L'Inps, in particolare, riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo della retta annuale, parametrata all'effettiva permanenza presso il Collegio - a decorrere dal mese di Settembre del 2020 fino a Luglio 2021 - e riconosce il diritto al contributo per gli anni accademici successivi, nella misura determinata dal Bando "Collegi" relativo a ciascun anno accademico, fermo restando il permanere e il raggiungimento dei requisiti di cui all'art. 3 e 4 e al rispetto degli adempimenti di allegazione di cui all'art. 9.
2. Nell'anno accademico conclusivo del corso di studi il contributo può essere erogato fino all'effettiva conclusione dell'anno accademico, ma comunque non oltre il mese di aprile.
3. L'Inps pone a concorso **n. 597** contributi per l'anno accademico 2020/2021:
 - a) n. **530** contributi per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie;
 - b) n. **50** contributi per la Gestione Assistenza Magistrale;
 - c) n. **17** contributi per la Gestione Fondo Ipost.
4. L'importo massimo del contributo erogabile in favore di ciascun avente diritto, è individuato nei limiti di cui alla seguente tabella:

ISEE min	Limite massimo retta x
fino a € 20.000,00	€ 12.000,00
da € 20.000,01 a € 36.000,00	€ 10.000,00
oltre € 36.000,00	€ 9.000,00

Articolo 3 - Requisiti di ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso i beneficiari di cui all'art.1, comma 3, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non essere in ritardo di oltre due anni nella carriera scolastica; l'eventuale ritardo nella carriera scolastica è valutato, a prescindere dall'età, a decorrere dal primo anno della scuola primaria e sino all'anno accademico oggetto del bando, senza soluzione di continuità, e indipendentemente dalle motivazioni che hanno generato il ritardo (ripetizione anni scolastici, sospensione frequenza scolastica, etc.). La durata dei cicli di studio è definita in 5 anni per la scuola primaria, in 3 anni per la scuola secondaria di primo grado e negli anni ordinari del ciclo di studi, con riferimento a ciascuna tipologia di scuola secondaria di secondo grado;
 - b) essere inoccupati o disoccupati alla data di presentazione della domanda;
 - c) non aver superato il 26° anno di età alla data di scadenza del bando;
 - d) non essere stati allontanati da una struttura collegiale per motivi disciplinari o per altri casi che abbiano determinato la revoca del beneficio per comportamenti incompatibili con la vita comunitaria;
 - e) non aver riportato condanne penali o non aver procedimenti penali in corso;
 - f) non fruire di alcuna provvidenza scolastica, in denaro o in servizi, di valore superiore ad € 6.000,00 complessivi, erogata dallo Stato o da altri Enti ed Istituzioni pubbliche o private per l'anno accademico 2020/2021 e di non essere assegnatari di un posto in Collegio nelle strutture di proprietà dell'Istituto.

Articolo 4 - Requisiti di mantenimento del contributo

1. Gli studenti vincitori non devono presentare domanda per gli anni successivi, in quanto ammessi automaticamente per tutta la durata legale del corso di studi universitari, anche nel passaggio da laurea triennale a laurea magistrale, purché lo studente si laurei in corso e il passaggio avvenga nella prima data possibile di immatricolazione; in

tal caso lo studente conserva il diritto ad un posto nel Collegio di assegnazione senza rinnovare la domanda di partecipazione fermo restando quanto stabilito al comma 4.

2. Allo studente viene revocato il contributo qualora:
 - Vengano meno i requisiti di cui al precedente articolo 3 punti c) d) e) del presente bando. Nel solo caso di durata del corso di laurea superiore a 5 anni si mantiene il contributo fino al 27° anno di età;
 - Non abbia superato tutti gli esami relativi all'anno accademico di riferimento, prescritti dalla facoltà (o altra struttura didattica di riferimento) o indicati nel piano di studi individuale approvato, con votazione media non inferiore a 24/30 o con votazione di laurea triennale equivalente: tale requisito deve permanere per tutto il periodo di studio (vedi allegato 1);
 - Non sia stato provveduto nei termini a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 9.i
3. Per la determinazione dell'importo del contributo, così come stabilito dal Bando di concorso relativo all'anno accademico da frequentare, il richiedente dovrà presentare la dichiarazione ISEE universitaria, in cui compare, entro il 30 giugno di ciascun anno e secondo le modalità di cui all'art. 7. In caso di mancata presentazione della DSU, entro il predetto termine, allo studente sarà attribuito il valore ISEE massimo previsto dal Bando del relativo anno accademico.
4. Lo studente vincitore per mantenere il contributo per gli anni accademici successivi, dovrà allegare in procedura **formale dichiarazione attestante il permanere dei requisiti** di cui al Bando di ammissione. I beneficiari dovranno allegare tale dichiarazione **entro la stessa data prevista per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso dei nuovi richiedenti**.
5. In caso di passaggio di corso di laurea o di trasferimento da un collegio all'altro lo studente dovrà - entro 10 giorni dal passaggio - accedere in procedura ed indicare il nuovo corso di laurea/Collegio prescelto tenendo conto degli adempimenti di allegazione di cui all'art. 9 del presente bando. Il trasferimento decorre dal primo giorno del mese successivo.

L'Istituto non si assume alcuna responsabilità riguardo il contenuto della stipula di contratti di ospitalità stipulati dagli studenti con i Collegi.
6. Lo studente assegnatario del contributo che intenda frequentare un periodo di studio all'estero aderendo al progetto Erasmus o equivalenti, dovrà darne comunicazione in procedura entro 10 gg dalla notifica dell'Università e allegare la fattura della retta dovuta fino al momento della partenza. Solo in questo caso ha diritto al suo rientro in Italia a mantenere il contributo in quello o altro Collegio di merito.

Articolo 5 – Domanda di iscrizione in banca dati e richiesta del PIN dell'utente richiedente e del PIN del soggetto fornitore

1. Prima di procedere alla compilazione della domanda, occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall'Istituto come "richiedenti" della prestazione.
L'INPS è in possesso dei dati anagrafici relativi ai titolari del diritto. I "soggetti richiedenti" previsti dal presente bando potrebbero non essere registrati nella banca dati dell'Istituto e, pertanto, dovranno preventivamente presentare richiesta d'iscrizione nella predetta banca dati.
2. La domanda di iscrizione in banca dati, compilabile tramite il modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati" prelevabile, all'interno del sito www.inps.it >Prestazioni e servizi >Tutti i moduli e inserendo nella sezione "Cerca nei moduli" la voce "Iscrizione in banca dati", deve essere presentata dal richiedente alla sede provinciale Inps competente per territorio, attraverso i canali di seguito elencati:
 - recandosi direttamente presso la sede provinciale competente per territorio;
 - inviando, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC della sede provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato;
 - inviando, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail della sede provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
 - inviando, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
 - trasmettendo, via fax, al numero della sede provinciale competente per territorio, copia del modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento d'identità in corso di validità.
3. Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica non certificata cui inviare i predetti moduli sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione "Contatti" / "Sedi INPS".
4. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di un "PIN", utilizzabile per l'accesso a tutti i servizi in linea messi a disposizione dall'Istituto. Il PIN è un codice univoco identificativo personale che rileva l'identità del richiedente.

5. Il Pin si può richiedere:
 - a) on line, digitando "Richiesta PIN On Line" nel motore di ricerca del sito istituzionale www.inps.it;
 - b) tramite il Contact center;
 - c) presso gli sportelli delle Sedi INPS.

Per ottenere il PIN, tramite la procedura on line o tramite il Contact Center, occorrono alcuni giorni. Pertanto, chi ne fosse sprovvisto deve provvedere tempestivamente. L'Istituto non sarà responsabile per il mancato invio della domanda da parte di utenti che non hanno ottenuto il PIN in tempo utile.
6. Una volta ottenuto il PIN, è possibile accedere ai servizi digitando "Ammissione ai convitti e collegi..." nel motore di ricerca sul sito www.inps.it e successivamente cliccando su "Accedi al servizio".
7. Per presentare domanda on line di partecipazione al concorso è necessario il possesso di un "PIN dispositivo on line";
8. Per tutte le informazioni relative al PIN, è possibile consultare la scheda informativa disponibile dal sito istituzionale seguendo il percorso: Contatti> Assistenza> Ottenere e gestire il PIN> Richiedere e attivare il PIN.
9. La procedura è accessibile anche tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
10. Il soggetto, individuato dal richiedente come fornitore del servizio di cui all'art. 2, comma 1, per gli adempimenti di cui all'art. 9 commi da 3 a 5, dovrà anch'esso munirsi di Pin ON LINE.

Articolo 6 - Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico

1. La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere presentata dal beneficiario esclusivamente per via telematica, pena l'improcedibilità della stessa, digitando "Ammissione ai convitti e collegi..." nel motore di ricerca sul sito www.inps.it, successivamente cliccando su "Accedi al servizio" in alto a destra nella pagina della presentazione. Accedendo all'area riservata, il richiedente, tramite codice fiscale e PIN, può effettuare le successive scelte: per aree tematiche – attività sociali o, in alternativa, per ordine alfabetico, o, in alternativa, per tipologia di servizio – domande - Collegi – domanda. Selezionando la voce "Inserisci domanda", sarà visualizzato il modulo da compilare, in cui compaiono già i dati identificativi del soggetto richiedente. Dovranno necessariamente essere inseriti recapiti telefonici mobili e di posta elettronica (email) al fine di consentire e agevolare le comunicazioni da parte dell'Istituto.

2. In caso sia presente più di un potenziale beneficiario all'interno dello stesso nucleo familiare è necessario che ciascuno di essi presenti la propria domanda di partecipazione al concorso.
3. Nella domanda dovrà essere indicato il corso di laurea da frequentare nell'anno accademico 2020/2021 e la relativa Università.
4. Per la formazione delle graduatorie, nella domanda dovrà essere indicata la votazione con la quale è stato superato l'esame di scuola secondaria di secondo grado, ovvero la votazione conseguita nel diploma di laurea, oppure l'elenco degli esami presenti nel piano statutario individuale con l'indicazione della votazione conseguita.
5. La domanda inviata è visualizzabile attraverso la funzione "Visualizza domande inserite", all'interno dell'area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l'esattezza dei dati inseriti e l'avvenuta trasmissione della domanda medesima.
6. La domanda inviata con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario presentare una nuova domanda. L'Istituto istruirà soltanto l'ultima domanda ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente bando.
7. La domanda deve essere trasmessa dal beneficiario a decorrere dalle **ore 12.00 dell'8 luglio 2020 e non oltre le ore 12.00 del 10/08/2020.**
8. Gli studenti già vincitori delle precedenti edizioni non devono presentare domanda per gli anni successivi, in quanto conservano il beneficio per l'intero ciclo di studi accademici, anche nel passaggio da laurea triennale a laurea magistrale, fermo restando il mantenimento dei requisiti di cui al Bando di ammissione.
9. In caso di particolari difficoltà nella presentazione della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dell'Istituto e non riconducibili a problematiche relative all'ottenimento del PIN dispositivo o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda rivolgendosi al servizio di Contact Center Integrato INPS, raggiungibile al numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 (a pagamento) da telefono cellulare, secondo le indicazioni presenti sul sito istituzionale. Anche in tal caso occorre essere in possesso di un PIN dispositivo.
10. Le domande dovranno pervenire con le modalità di cui ai commi precedenti a pena di esclusione.

Articolo 7– Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, per ottenere il punteggio della propria

classe di indicatore ISEE ai fini della graduatoria di cui all'art. 8, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE per prestazioni universitarie. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS, previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.

2. L'attestazione ISEE Università riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario è funzionale alla determinazione della posizione in graduatoria e del contributo a carico dello studente, come descritto agli artt. 8 e 11 del presente bando.
3. L'utente deve, quindi, richiedere la certificazione ISEE 2020. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2020 per prestazioni universitarie, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.
4. Qualora, in sede di istruttoria, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, verrà presa in considerazione la classe di indicatore ISEE massima indicata nelle tabelle di riferimento.
5. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancata o erronea trasmissione telematica della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) da parte degli Enti convenzionati.
6. L'acquisizione della certificazione ISEE Universitaria potrà essere verificata all'interno della procedura, accedendo alla propria Area riservata attraverso la funzione "Segui iter domanda", dove comparirà la dicitura "ISEE certificato".

Articolo 8 – Graduatoria – Criteri e adempimenti

1. La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet istituzionale www.inps.it nella specifica sezione riservata al concorso entro il **3 settembre 2020**.
2. Con precedenza assoluta per gli orfani e loro equiparati, la graduatoria del concorso è predisposta sommando il punteggio del merito scolastico, rapportato in centesimi, con quello relativo al punteggio corrispondente alla classe di Indicatore ISEE Università 2020, come di seguito indicato:

ISEE	Punti
Pari o inferiore a € 8.000,00	25
Da € 8.000,01 a € 16.000,00	20
Da € 16.000,01 a € 24.000,00	15
Da € 24.000,01 a € 32.000,00	10
Da € 32.000,01 a € 44.000,00	5
Superiore a € 44.000,00	0

3. Ai fini della formazione della graduatoria, se lo studente, nell'anno accademico 2020/2021 dovrà iscriversi al primo o al secondo anno di corso, ai fini del merito scolastico si terrà conto della votazione conseguita con il diploma di maturità o al termine degli studi del ciclo secondario di secondo grado o assimilabili, rapportata in centesimi.
4. Ai fini della formazione della graduatoria, se lo studente, nell'anno accademico 2020/2021, dovrà iscriversi al terzo anno o ad anni successivi o a corsi di laurea magistrale, si terrà conto della votazione media aritmetica conseguita nell'anno accademico 2018/2019, prendendo in considerazione tutti gli esami dell'anno accademico 2018/2019 prescritti dalla Facoltà (o altra struttura didattica di riferimento) o indicati dal piano di studi individuale approvato dagli organi competenti (es. 30/30 corrisponde a 100 punti), oppure sulla base della votazione del diploma di laurea, qualora quest'ultimo sia già stato conseguito (es. voto di laurea 110/110 corrisponde a 100 punti).
5. A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al valore ISEE inferiore. In caso di persistente parità, la precedenza sarà attribuita al candidato appartenente al nucleo familiare più numeroso e, in ultimo, al candidato di età anagrafica maggiore.
6. Il richiedente verrà avvisato da un messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica o mediante sms al numero di telefono mobile indicati nella domanda di partecipazione, della necessità di visualizzare l'esito della domanda, nell'area riservata della procedura "Collegi".

Articolo 9 – Adempimenti a cura del richiedente e del fornitore del servizio successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva

1. **Entro il 28 settembre 2020** lo studente ammesso con riserva al beneficio, ai sensi dei criteri di elaborazione della graduatoria di cui all'art. 8, dovrà accedere in procedura WEB esclusivamente per via telematica, sul sito www.inps.it entrando in "tutti i servizi" - digitare "Collegi" nella stringa testo libero, cliccare il tasto "cerca" e selezionare la scheda di prestazione "Ammissione ai convitti e collegi per figli o orfani di iscritti ex IPOST e iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali "accedere all'area riservata con le proprie credenziali (codice fiscale e pin dispositivo), ove sarà possibile effettuare i seguenti adempimenti:
 - a) dichiarare di non essere stato allontanato da una struttura collegiale per motivi disciplinari o per altri casi che abbiano determinato la revoca del beneficio per comportamenti incompatibili con la vita comunitaria;

- b) dichiarare di non aver riportato condanne penali o non aver procedimenti penali in corso;
- c) dichiarare di non fruire di alcuna provvidenza scolastica, in denaro o in servizi, di valore superiore ad € 6.000,00 complessivi, erogata dallo Stato o da altri Enti ed Istituzioni pubbliche o private per l'anno accademico 2020/2021;
- d) dichiarare di essere iscritto ad una Università;
- e) dichiarare di essere iscritto ad un Collegio di cui all'art. 2, comma 1, e caricare in procedura il contratto o la documentazione atta ad attestare l'iscrizione al Collegio del beneficiario. Il documento dovrà essere datato e firmato dal legale rappresentante del Collegio (strutture CampusX, Collegi di merito accreditati dal MUR). Il contratto stipulato con la struttura Collegiale o la documentazione sostitutiva dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti elementi informativi:
 - l'individuazione del beneficiario della prestazione;
 - la durata complessiva;
 - la denominazione, la località, i recapiti telefonici ed email della struttura di destinazione;
 - l'individuazione dei servizi offerti dal Collegio;
- f) compilare l'atto di delegazione di pagamento on line con il quale il richiedente la prestazione delega l'Inps al pagamento della somma, per l'importo della somma spettante all'avente diritto ai sensi dell'art. 11, in favore del Collegio. Il richiedente dovrà prestare particolare cura nel compilare il campo relativo al codice fiscale del Collegio scelto per consentire al Collegio gli adempimenti di cui ai commi successivi;
- g) rendere in procedura formale dichiarazione di impegno alla restituzione delle somme erogate dall'Inps al Collegio scelto, nei casi previsti dal successivo articolo 13 del presente bando;
- h) caricare in procedura copia della fattura con l'indicazione del beneficiario, per l'importo corrispondente al 50% del costo della retta annuale. Qualora il collegio non sia tenuto secondo la legge ad emettere fattura, dovrà essere prodotto un documento equipollente che certifichi la prestazione del servizio in favore del beneficiario;
- i) Dichiarazione di essere in attesa del risultato del test d'ingresso all'Ateneo di interesse. Tale dichiarazione comporta una proroga dei termini di presentazione della documentazione di cui alle lettere c), d), e) f) g) h) solo dopo la conoscenza dell'esito del test, comunque non oltre il **15 ottobre 2020**;

- j) completate le operazioni di cui alle lettere precedenti, utilizzare il tasto funzione "Invio dati ad INPS", per consentire alla pratica di transitare nello stato che consenta la verifica della documentazione.
2. È onere del richiedente assicurarsi che il Collegio prescelto abbia preso visione del presente Bando e di tutti gli adempimenti a suo carico.
 3. Entro tre giorni dalla compilazione on line, a cura del richiedente, della dichiarazione di cui al comma 1, lettera e) e dell'atto di delega di cui al comma 1, lettera f), ma comunque **entro e non oltre il 16 novembre 2020**, il Collegio, con il proprio PIN, dovrà accedere alla procedura on line e procedere all'accettazione della predetta delega di pagamento e alla conferma della predetta dichiarazione.
 4. Al fine di consentire all'Istituto di poter procedere con il pagamento delle spettanze dovute, il Collegio dovrà altresì caricare in procedura i seguenti documenti, recanti la denominazione della struttura così come conosciuta presso l'Anagrafica tributaria, entro il **16 novembre 2020**:
 - dichiarazione sostitutiva di assenza carichi pendenti, a firma del Direttore del Collegio, conforme al modello in allegato al presente bando, e copia del documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante;
 - dichiarazione di tracciabilità dei flussi conforme al modello in allegato al presente bando, e copia del documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante e di tutti i soggetti autorizzati alla gestione del conto dedicato;
 5. In caso di mancato rispetto degli adempimenti e dei termini di cui alle lettere del comma 1 e dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, il beneficiario ammesso con riserva verrà considerato rinunciatario ed escluso definitivamente dal concorso.
 6. L'Istituto dopo aver ricevuto tutta la documentazione richiesta nei termini e modalità previste di cui al presente articolo, invierà ai beneficiari ammessi con riserva la comunicazione dell'esito del concorso, con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato (non PEC) o mediante sms al numero di telefono mobile presenti nel Pin.

Articolo 10 – Scorrimento della graduatoria - Pubblicazione elenco assegnatari definitivi

1. L'Istituto procederà a due scorrimenti della graduatoria, il primo entro il **5 ottobre 2020**, il secondo entro il **19 ottobre 2020**, provvedendo a darne comunicazione ai beneficiari subentrati con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica o mediante sms al numero di telefono mobile, indicati nella richiesta di Pin.

2. I beneficiari subentrati a seguito del primo scorrimento della graduatoria dovranno procedere agli adempimenti di cui all'art. 9, entro il giorno **15 ottobre 2020**; i beneficiari subentrati con il secondo scorrimento, entro il **29 ottobre 2020**. Scaduti i predetti termini senza che siano stati eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 9, il beneficiario ammesso con riserva verrà considerato rinunciatario ed escluso definitivamente dal concorso.
3. L'Istituto entro il **30 dicembre 2020** pubblicherà sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, gli elenchi degli studenti ammessi definitivamente al beneficio di cui al presente Bando.

Articolo 11– Importo del contributo e modalità di erogazione

1. Fermi restando gli importi massimi concedibili indicati all'art. 2, comma 4, il valore del contributo erogabile in favore del relativo beneficiario, figlio o orfano di iscritto alla Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali e alla Gestione Ipost, è determinato in misura percentuale sull'importo più basso tra il contributo massimo erogabile e il costo della retta annuale, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, come di seguito indicato:

Valore ISEE	Contributo INPS	Limite massimo retta
fino a € 8.000,00	95%	€ 12.000,00
da € 8.000,01 a € 12.000,00	92%	€ 12.000,00
da € 12.000,01 a € 16.000,00	88%	€ 12.000,00
da € 16.000,01 a € 20.000,00	84%	€ 12.000,00
da € 20.000,01 a € 24.000,00	79%	€ 11.000,00
da € 24.000,01 a € 28.000,00	75%	€ 11.000,00
da € 28.000,01 a € 32.000,00	70%	€ 10.000,00
da € 32.000,01 a € 36.000,00	65%	€ 10.000,00
da € 36.000,01 a € 44.000,00	60%	€ 9.000,00
da € 44.000,01 a € 56.000,00	55%	€ 9.000,00
oltre € 56.000,00	50%	€ 9.000,00

2. Il valore del contributo sarà calcolato in percentuale, come sopra indicato, sul costo della retta annuale come indicato nell'accordo/contratto di cui all'art. 9, comma 1 punto e), ovvero sull'importo massimo erogabile se il costo della retta è superiore a quest'ultimo. Le somme ulteriori eventualmente dovute al collegio saranno a carico dello studente.
3. Per i figli o orfani ed equiparati di iscritti e pensionati iscritti alla gestione Magistrale, il contributo sarà pari alla retta nei limiti degli importi massimi concedibili – in dipendenza dell'ISEE – indicati all'art. 2, comma 4. Le somme ulteriori eventualmente dovute al collegio saranno a carico dello studente.
4. Per i vincitori, entro il **21 dicembre 2020**, l'Istituto disporrà nei confronti dei Collegi, il pagamento di un acconto, pari al 50% dell'importo del contributo, così come individuato ai sensi dal presente articolo.
5. Entro il **30 giugno 2021**, il richiedente dovrà caricare in procedura:
 - a) Dichiarazione del Collegio del periodo di frequenza per l'anno accademico 2020\2021, datato e firmato dal legale rappresentante;
 - b) copia della fattura o di documento equipollente intestata al richiedente la prestazione, per l'importo corrispondente al saldo.
6. Entro il **20 luglio 2021** a seguito della corretta acquisizione in procedura della documentazione di cui al precedente comma nei termini ivi previsti, l'Inps erogherà a favore dei Collegi il restante 50%.

Articolo 12 – Modalità di trasmissione della documentazione

1. Tutta la documentazione di cui al presente Bando dovrà essere acquisita nell'apposita procedura informatica.

Articolo 13 – Disciplina della mancata produzione della documentazione finale e in caso di ritiro anticipato

1. In caso di mancata produzione della documentazione di cui all' art. 9 entro i termini ivi previsti, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell'importo erogato in acconto dall'Istituto nei confronti dei Collegi.
2. In caso di ritiro dal Collegio entro il **2 novembre 2020**, l'Istituto non procederà ad erogare l'acconto.
3. In caso di ritiro successivamente al **16 novembre 2020**, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell'importo erogato in acconto dall'Istituto nei confronti dei Collegi, fatta salva la quota di retta effettivamente dovuta dal richiedente per il periodo di permanenza

presso il Collegio, che dovrà essere comprovata caricando la relativa fattura. Inoltre non si procederà al versamento del saldo.

4. Nel solo caso in cui il ritiro successivamente al **16 novembre 2020** sia dovuto a gravi motivi di salute, opportunamente documentati non si procederà al recupero dell'acconto nei confronti del richiedente la prestazione.

Articolo 14 – Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
2. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà alla revoca del beneficio e all'attivazione delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite.

Articolo 15 – Istanze di riesame e ricorsi

1. Eventuali istanze di riesame dovranno essere presentate alla Sede INPS territorialmente competente, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato.
2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello della Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano competente per Territorio.

Articolo 16 – Responsabile del procedimento

1. I responsabili del procedimento sono i Direttori provinciali competenti per territorio.

Articolo 17 – Note informative

1. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari).

Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 3 luglio 2020

f.to in originale
Il Direttore Centrale
Valeria Vittimberga